



15 EDIZIONE, 2026

FAQ - Aggiornamento al 16 marzo 2026

QUESITI DI ORDINE GENERALE	2
AMBITO 1 - Committenza internazionale di opere d'arte	7
Sezione I - Contributo per la produzione di una nuova opera con relativa promozione internazionale	7
AMBITO 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici	9
Sezione II - Contributo per la produzione di una mostra monografica all'estero.....	9
Sezione III - Contributo per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o mostra all'estero.....	10
Sezione V - Contributo per una produzione editoriale internazionale	10
Sezione VI - Contributo per attività di promozione relative all'acquisizione di una o più opere di un artista italiano all'estero	12
AMBITO 3 - Sviluppo dei talenti	12
Sezione VII - Borsa per il sostegno a progetti internazionali di ricerca e residenza rivolta ad artisti, fotografi, curatori e altri professionisti dell'arte contemporanea	12

QUESITI DI ORDINE GENERALE

1. Quanto incide la promozione internazionale nella valutazione dei progetti? Come deve essere la promozione internazionale? È sufficiente avere una collaborazione istituzionale?

La promozione internazionale rappresenta l'elemento centrale nella valutazione dei progetti presentati per la selezione. L'Avviso richiede che ogni proposta preveda attività di promozione all'estero chiare, concrete e coerenti con gli obiettivi della sezione scelta e non una simbolica presenza di partner stranieri. Le iniziative devono essere già definite in fase di candidatura e sostenute da lettere di impegno da parte delle istituzioni culturali straniere coinvolte o da partenariati di progetto formalizzati.

La promozione internazionale può includere, a titolo esemplificativo, mostre, partecipazioni a biennali, triennali, festival, presentazioni pubbliche, incontri, attività educative, workshop, panel o altre iniziative ospitate da istituzioni culturali straniere qualificate. Le attività devono essere effettivamente realizzabili e strutturate e non possono limitarsi a dichiarazioni di interesse generiche. Più le attività di promozione internazionale all'estero sono solide, articolate e svolte in collaborazione con istituzioni autorevoli, maggiore sarà la valutazione da parte della Commissione.

Una semplice collaborazione istituzionale non è sufficiente: l'ente estero deve essere un partner effettivo e impegnarsi formalmente nelle attività previste, contribuendo in modo concreto alla visibilità internazionale del progetto. La Commissione valuterà l'impatto potenziale delle azioni all'estero rispetto alla conoscenza dell'artista italiano o, più in generale, dell'arte italiana nel contesto internazionale.

2. Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quali sono le differenze con il partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 3 del bando, il **partner culturale** è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo (esempi pratici: ospita l'artista per il suo progetto di ricerca; ospita l'artista per un talk o un workshop; aiuta nella promozione e comunicazione del progetto; ospita eventi promozionali sempre legati al progetto). Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto per il bando ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 3 del bando, un partner culturale può anche essere cofinanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto.

Il **partner di progetto** ha un ruolo progettuale molto più marcato, è corresponsabile del progetto e vi collabora attivamente. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a

contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente (max. 45 % del totale del contributo) e se previsto dall'accordo di partenariato. Può o non può svolgere le stesse azioni di un qualsiasi partner culturale, ma con un ruolo più strutturato e operativo. A titolo esemplificativo, nella Sezione I – Ambito 1, per la promozione di un progetto artistico il partner di progetto, obbligatorio se il proponente capofila ha sede legale in Italia (cfr. Sez. I.1), può essere l'ente straniero che realizza una mostra.

I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art. 3). Tra gli esempi pratici di attività non consentite: l'editore di una pubblicazione non può essere partner culturale, ma è sempre e solo un fornitore; inoltre, non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

3. È possibile avere come Partner di progetto un ente non-profit che si sia costituito solo recentemente come ente non-profit? O anch'esso deve essere costituito come non-profit da almeno due anni?

Il bando prevede che gli enti debbano dimostrare di essere costituiti e di svolgere attività da almeno due anni. Formalmente, la nuova associazione è un ente diverso dal precedente anche per natura giuridica, pur mantenendo la continuità dell'attività. La continuità delle attività, che può dimostrare il rispetto dei requisiti specifici del bando, è valutabile solo se il precedente ente aveva una natura giuridica senza scopo di lucro (per esempio un passaggio da associazione a fondazione o una devoluzione di una associazione verso un altro ente non profit). Pertanto, qualora il precedente ente fosse di natura for profit, non sarebbe considerato come continuazione dell'attività.

4. Riguardo ai requisiti generali è possibile per un soggetto costituitosi nell'ottobre 2024, quindi avente già due bilanci da presentare, proporsi come soggetto proponente?

Si chiarisce che, come ogni requisito richiesto, i due anni devono essere compiuti al momento della scadenza del bando.

5. È possibile che il presidente di un soggetto proponente assuma incarichi retribuiti all'interno del progetto che propone?

Si chiarisce che non è considerata ammissibile, ai fini dell'erogazione del contributo, la coincidenza tra ruoli decisionali e operativi all'interno dell'ente proponente o capofila responsabile del contributo concesso, in quanto ciò potrebbe configurare una situazione di conflitto di interesse con una stessa persona che ricopre contemporaneamente ruoli decisionali e operativi (cfr. art. 5 del bando).

6. Sono un collaboratore esterno a partita IVA per il servizio di curatela di un ente pubblico. Un mio eventuale contributo come curatore specificamente sul progetto presentato dall'ente potrebbe rientrare tra i costi ammissibili al finanziamento?

Nell'ambito delle spese ammissibili di Italian Council 15, i compensi per curatori rientrano tra i costi di produzione finanziabili. Tuttavia, poiché è già titolare di un incarico di collaborazione con l'ente, è necessario verificare che non vi siano conflitti di interesse o incompatibilità.

I costi relativi al personale interno, anche a tempo determinato, non sono ammissibili. Il suo incarico da curatore potrebbe essere finanziato solo se la sua collaborazione in essere non è assimilabile a un rapporto di lavoro strutturato per il museo. Per essere eleggibile, il suo incarico:

- Non deve configurarsi come lavoro dipendente dal museo;
- Deve essere specificatamente legato al progetto presentato nell'ambito del bando e al di fuori dell'incarico già in essere;
- Deve prevedere un compenso regolato da fattura dedicata esclusivamente all'incarico di curatrice per il progetto proposto.

7. All'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?

Sì. Sono ammissibili al rendiconto come cofinanziamento, da parte dei soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto), i costi del personale interno generalmente relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all'interno del progetto sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

8. Il cofinanziamento, anche quando coperto interamente dal proponente, può essere corrisposto in beni e/o servizi?

La regola generale è che il cofinanziamento deve essere corrisposto sempre con spese vive effettive, giustificate e documentabili, sostenute per il progetto nell'arco di tempo di durata del progetto stesso. In altre parole, le spese per il progetto, anche quelle cofinanziate, devono essere effettivamente sostenute. Il bando all'art. 4 recita che "il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di poter sostenere l'intero progetto e di garantire la copertura di almeno il 20% (venti per cento) del costo totale del progetto, sia con proprie risorse che mediante eventuali forme di cofinanziamento esterne al proponente" e che "nel caso il cofinanziamento sia sostenuto da soggetti diversi dal proponente, la quota erogata deve essere corrisposta in denaro e non in beni e servizi. È possibile contemplare sponsorizzazioni tecniche per forniture di beni e servizi, ma al di fuori del quadro economico presentato in fase di candidatura". Non sono pertanto ammessi cofinanziamenti in natura, ma possono essere ammesse spese interne all'attività dei soggetti attuatori solo se effettivamente legate al progetto e documentabili. L'esempio più ricorrente è l'uso del personale interno al proponente, o di spese per utenze o di affitto per il solo periodo della durata del progetto e se strettamente legate al progetto: in entrambi i casi spese vive, effettive e documentabili.

9. Per quanto riguarda il cofinanziamento del 20% del budget totale, è possibile inserire finanziamenti da sponsor, oppure spetta unicamente al soggetto capofila? Può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?

Il 20% di cofinanziamento può essere coperto con fondi propri del soggetto proponente o con l'apporto di eventuali cofinanziatori terzi e/o sponsor, come indicato nel bando. Il capofila rimane in ogni caso responsabile e garante del co-finanziamento. A riguardo, l'articolo 3 del bando specifica che "un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche cofinanziatori del progetto". Nel caso un partner di progetto fosse anche cofinanziatore del progetto, la distribuzione del cofinanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 3 del bando. Se il partner di progetto è anche cofinanziatore, potrà direttamente sostenere le spese di cofinanziamento. Nel caso invece il partner culturale fosse anche cofinanziatore, non potrà sostenere direttamente le spese di co-finanziamento ma dovrà erogare il contributo economico al proponente. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 3 e 4 del Bando.

10. È possibile presentare anche progetti di distribuzione cinematografica di un autore italiano all'estero oppure sono ammissibili solo attività che rientrano nel campo dell'arte contemporanea? Un progetto musicale della scena artistica emergente? Un progetto performativo che implica una coreografia?

Il bando è dedicato esclusivamente a progetti nel campo delle arti visive contemporanee, competenza specifica della DGCC. La distribuzione cinematografica non rientra tra le attività finanziabili, così come non rientra un progetto musicale o coreografico di competenza di altre Direzioni Generali del Ministero della Cultura.

11. È possibile presentare due candidature: una nella Sezione 7 (proponente individuale) e una per le altre Sezioni (proponente istituzionale) su due progetti distinti?

L'art. 3 comma 6 lettera c) del Bando indica che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto) possono partecipare al bando con una sola candidatura".

Esclusivamente per l'ambito 3 sezione 7 è consentita la partecipazione delle persone fisiche, mentre negli altri ambiti possono candidarsi enti pubblici o privati senza scopo di lucro.

A questo riguardo il successivo comma 8 specifica che "L'artista, il curatore o critico (intesi anche come collettivo) può concorrere direttamente come candidato con una sola domanda per le borse previste alla Sez. VII del presente Avviso; potrà tuttavia risultare artista, curatore o critico coinvolto in più domande relative alle restanti Sez. I, II, III, IV, V e VI, a condizione che siano presentate da soggetti proponenti differenti".

Corre l'obbligo di specificare che sarà la commissione a valutare nel merito la partecipazione di una stessa persona in più progetti, sempre entro i limiti del Bando.

12. Come funziona la registrazione all'accesso al Portale Bandi via e-mail?

La registrazione può essere effettuata esclusivamente via SPID o CIE o eIDAS per gli utenti italiani e dunque deve essere effettuata direttamente dagli utenti interessati e non dai sistemisti. Solo per gli utenti UE/Extra UE che non dispongono di eIDAS che comunque si ritiene prioritario, per procedere con l'iscrizione, è necessario:

- Accedere alla sezione "Utenti UE/Extra UE";
- Cliccare su "Registrati"

- Seguire le istruzioni del sistema.

13. L'accesso al Portale Bandi tramite SPID dovrà essere effettuato dal rappresentante legale del museo capofila, oppure sarà possibile utilizzare anche l'autenticazione digitale personale dell'incaricato alla redazione del bando? Solo una persona può accedere e gestire l'intero processo di candidatura, oppure esiste la possibilità che più soggetti del team possano accedere al portale e collaborare al caricamento della documentazione necessaria?

È possibile accedere al Portale Bandi con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, fermo restando che il responsabile della candidatura è solo colui che firma la domanda di ammissione, vale a dire il legale rappresentante del proponente singolo o capofila.

Lo SPID è, dunque, solo lo strumento che serve per accedere al Portale Bandi e registrare l'ente che partecipa alla selezione e gestire la candidatura. Se l'accesso al portale avviene con uno SPID diverso da quello del legale rappresentante, quest'ultimo rimane comunque responsabile di ogni azione connessa con la compilazione e la gestione della domanda. Si chiarisce, infine, che ogni candidatura è legata a un solo e unico SPID. Questo implica che sia una persona specifica a gestire il processo di candidatura e la compilazione della domanda. Non sono pertanto previsti accessi multipli alla domanda.

14. Gli enti stranieri cosa devono inserire come codice fiscale e posta certificata nella compilazione del profilo?

Il codice fiscale è richiesto per gli enti italiani. Per gli enti stranieri è richiesto un codice di identificazione assimilabile a un codice identificativo univoco.

La posta certificata è richiesta solo agli enti italiani poiché è obbligatoria solo in Italia, in caso di enti stranieri è possibile indicare un indirizzo di posta ordinaria.

15. Esiste un template per la proposta di progetto? Qual è la lunghezza massima di caratteri?

La Direzione Generale Creatività Contemporanea ha pubblicato sul suo sito una [Guida alla compilazione alla domanda](#), comprensiva di facsimili delle candidature. La piattaforma di candidatura sul Portale Bandi della Direzione Generale Creatività Contemporanea fornisce indicazioni dettagliate, incluse eventuali limitazioni di lunghezza.

16. Le firme sui moduli per la partecipazione al Bando devono essere autografe o digitali?

Sono accettate sia firme digitali (con certificato valido, si chiede di verificare la validità prima dell'invio e di allegare, eventualmente, copia pdf del certificato di validità della firma), sia autografe accompagnate da documento di identità.

AMBITO 1 - Committenza internazionale di opere d'arte

Sezione I - Contributo per la produzione di una nuova opera con relativa promozione internazionale

17. Se la produzione che si intende proporre riguarda un lavoro site specific da collocarsi sulla via pubblica, come si gestisce la pratica di donazione finale del lavoro?

La Sez. 1 del Bando Italian Council finanzia progetti che prevedono committenze da istituzioni straniere, o da partenariati costituiti da istituzioni italiane e straniere, per l'incremento delle collezioni pubbliche italiane. Anche le opere site specific per spazi pubblici devono obbligatoriamente essere inventariate da un museo pubblico italiano (statale, regionale, provinciale o civico) che ne è responsabile anche della conservazione e mantenimento. La cessione dell'opera risulta necessario, per qualsiasi tipo di opera si intenda produrre, che il progetto preveda un accordo di impegno sottoscritto dal proponente, dall'artista e dal legale rappresentante della collezione pubblica di destinazione dell'opera. Il modello di tale accordo (Modello A) è scaricabile sia nell'apposita sezione all'interno del Portale Bandi, sia dalla pagina web dedicata sul sito della DGCC. Con tale accordo, in caso di ammissione al finanziamento l'ente proponente accorda la donazione dell'opera al museo di destinazione. La donazione sarà perfezionata seguendo l'iter abituale del museo destinatario. Alla fine della procedura, l'opera è inventariata dalla collezione di destinazione. Occorre specificare che la Commissione si riserva di valutare la coerenza della proposta con la collezione pubblica di destinazione dell'opera e con la programmazione culturale della stessa.

18. L'ente proponente può essere un ente pubblico, come ad esempio un ente territoriale italiano?

Ai sensi dell'art. 1 della Sez. 1 il proponente può essere un ente pubblico o privato senza scopo di lucro, con sede legale in Italia o all'estero, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, tra i quali possono rientrare gli enti pubblici territoriali. A tal proposito, si specifica che, laddove presente una organizzazione degli uffici articolata, il proponente capofila dovrebbe essere l'ufficio responsabile di attività culturali legate all'arte contemporanea, al fine del soddisfacimento dei requisiti specifici di cui all'art. 5 del Bando, come un dipartimento dedicato o un museo o un centro d'arte. Si specifica che a, pena esclusione, se il soggetto proponente ha sede legale in Italia, è obbligatorio costituire un partenariato di progetto insieme ad almeno un ente con sede legale e operativa fuori dall'Italia (enti stranieri, non italiani con sede all'estero).

19. Si chiede di averne una corretta definizione di “Committente internazionale di opere d'arte” anche in relazione alla necessità di costituire un partenariato con il proponente. In particolare, si chiede di esplicitare se il “committente estero” possa qualificarsi come partner culturale del proponente e non partner di progetto.

Il bando Italian Council 15 non fornisce una definizione esplicita di “Committente internazionale di opere d'arte” fermo restando che l'obiettivo prioritario è la promozione e la conoscenza dell'artista coinvolto all'estero. Per l'Ambito 1, Sezione I del bando il “committente internazionale” può essere definito, dunque:

- Un soggetto proponente straniero, se possiede i requisiti di ammissibilità;
- Un'aggregazione tra un proponente italiano e un proponente straniero, nel qual caso è obbligatorio un partenariato di progetto (obbligatorio qualora il proponente capofila sia italiano).

In entrambi i casi, il progetto deve prevedere la produzione di un'opera di un artista italiano vivente e il suo successivo ingresso in una collezione pubblica italiana.

Si precisa in definitiva che il "committente internazionale" non può dunque essere il partner culturale che è esclusivamente una figura istituzionale e non operativa, con un ruolo di promozione e supporto, senza compiti diretti nella realizzazione del progetto e senza accesso ai fondi del Bando.

20. È necessario per l'istituzione che parteciperà al bando avere sede in Italia e una collezione aperta al pubblico che acquisirà l'opera, mentre l'istituzione straniera dovrà essere solo un partner di progetto che renda possibile la mostra all'estero? È possibile invece che partecipi al bando una istituzione straniera, con la presenza di una istituzione italiana (con collezione aperta al pubblico) che poi acquisisca il lavoro?

Si chiarisce che possono fare domanda sia istituzioni italiane che istituzioni straniere, fermo restando che l'opera entri poi a far parte della collezione di un museo pubblico italiano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 che può essere anche terzo rispetto al proponente e ai partner. Quindi sono possibili entrambe le soluzioni da prospettate. Resta il vincolo che, se il soggetto proponente è una istituzione italiana, dovrà obbligatoriamente costituire un partenariato con l'ente straniero che sarà dunque partner di progetto. I soggetti stranieri sono invitati esplicitamente a partecipare come proponenti, ma non possono essere i musei destinatari delle opere.

21. Sono una fondazione privata/ETS ma aperto al pubblico, soddisfo il requisito della collezione pubblica ed essere destinatario delle opere prodotte?

Con riferimento all'Ambito 1 – Sezione I "Committenza internazionale di opere d'arte", si evidenzia che il bando è molto chiaro e inequivocabilmente perentorio nel prevedere che la nuova opera deve essere acquisita esclusivamente da un museo pubblico italiano, dotato di una collezione permanente in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 comma 2 dell'Avviso a cui si rimanda per una lettura approfondita.

A tale proposito, si precisa che la nozione di "collezione pubblica" non fa riferimento all'accessibilità della collezione da parte del pubblico, bensì alla natura pubblica del soggetto proprietario (Stato, Regioni, Comuni e altri enti pubblici, o enti assimilabili a enti pubblici come le fondazioni di partecipazione pubblica, cioè fondate da enti pubblici e pertanto di proprietà prevalentemente pubblica).

Di conseguenza, il fatto che una fondazione privata o ETS renda la propria collezione fruibile al pubblico non la configura come collezione pubblica, né la rende idonea ad assolvere il requisito di acquisizione previsto dalla Sezione I con il conseguente rischio di esclusione dalla procedura di selezione.

22. Quali sono le prescrizioni per le opere d'arte effimere? Una riproduzione dell'opera (ad esempio fotografie o video) dell'opera o il certificato con diritto di riattivare dell'opera possono fungere anche da oggetto di acquisto?

Il bando non pone limitazioni sui linguaggi dell'opera da acquisire, purché l'opera sia in edizione massima di 3 e che al museo sia destinata la 1/3, l'unica che può essere prodotta con il contributo pubblico di IC. Per quanto riguarda opere effimere (come una performance) possono essere acquisiti sia i diritti di attivazione con manuale d'uso, matrice o partitura dell'azione performativa, eventuali costumi, strumenti e accessori necessaria alla riattivazione, sia documentazione foto e video (per esempio una serie di fotografie che sia traccia dell'evento, o un'opera video o film d'artista che derivi dall'azione). Si ricorda che tutto quello che è prodotto con i fondi Italian Council deve entrare nella collezione pubblica prevista. Ciò che è solo strumentale alla produzione dell'opera effimera e non parte integrante della stessa deve essere smaltito (esempio costumi o accessori non legati alla riattivazione, etc).

AMBITO 2 - Promozione internazionale di artisti, curatori e critici

Sezione II - Contributo per la produzione di una mostra monografica all'estero

- 23. L'accordo tra ente proponente e le sedi museali che ospiteranno la mostra è un accordo di partenariato (Modello B) o lettera di impegno (Modello C)? Nel caso di diversi partner di progetto va redatto un modello B unico o un accordo separato per ogni soggetto coinvolto?**

Come specificato nella Sezione II del bando, se l'ente ospitante la mostra non è il soggetto proponente, è obbligatorio un partenariato di progetto con l'istituzione che ospiterà la mostra. Pertanto, tutte le istituzioni che accoglieranno l'esposizione dovranno sottoscrivere un Accordo di partenariato (Modello B).

- 24. È possibile presentare un progetto espositivo previsto su più sedi espositive?**

La Sezione II specifica che il contributo può essere dato per una mostra presso una qualificata e accreditata istituzione straniera. Pertanto, non sono ammesse mostre itineranti, ma una sola mostra anche eventualmente diffusa su più sedi, al fine di massimizzare l'obiettivo di valorizzazione internazionale.

- 25. L'ente ospitante della mostra potrebbe agire come capofila/soggetto proponente? Oppure potrebbe essere il partner culturale?**

L'istituzione straniera che ospita la mostra deve essere il soggetto proponente della domanda, in qualità di capofila o, a limite, di partner di progetto, a pena esclusione. (si veda Sez. II.1.1). Il partner culturale ha ruoli di promozione laterale al progetto.

- 26. Il progetto può prevedere attività di restituzione sul suolo nazionale, escludendo la replica della mostra, ma limitandosi alle tipologie di attività ammesse dal bando, come incontri o laboratori dedicati alla promozione del progetto? A titolo esemplificativo, potrebbe rientrare tra le spese ammissibili la presentazione in Italia dell'eventuale catalogo della mostra?**

Fermo restando che il contributo è solo destinato a mostre all'estero per cui non sono ammissibili repliche in Italia, il bando non pone un limite alla tipologia di azioni di

restituzione, parla esclusivamente di attività di promozione legate al progetto, ferma restando la priorità di promozione a livello internazionale. Tali azioni possono essere talk, presentazioni, pubblicità, etc. In ogni caso, sarà la Commissione a valutare nel merito.

27. È necessario indicare il nome del curatore della mostra?

L'art. 5 comma 5 del Bando che per ogni proposta (ad esclusione dell'Ambito 3) è obbligatoria l'individuazione delle seguenti figure professionali: il curatore, il project manager, il referente operativo. In particolare, il curatore è il responsabile della supervisione scientifica e artistica del progetto, può essere una figura interna o esterna ai soggetti attuatori; deve essere una figura distinta dal Project Manager.

28. Nel caso in cui la mostra contempli la presenza di una performance, le spese relative all'esecuzione della performance sono da considerarsi spese di produzione o di eventi/promozione?

Le principali spese relative alla riattivazione della performance sono da considerarsi spese di produzione dell'opera. Nel dettaglio, a mero titolo esemplificativo, i costi e i compensi riguardanti i performer, attori e comparse coinvolti, o la documentazione della riattivazione della performance, non sono ammissibili a finanziamento, ma possono essere inseriti nel quadro economico presentato e coperte dal 20% garantito dal soggetto proponente, anche tramite terzi. Sulla base di quanto elencato sempre alla sez. II.2.1 del bando, sono considerati costi ammissibili le figure tecniche finalizzate all'allestimento dell'evento performativo (inclusi eventuali assistenti in loco), o il noleggio di attrezzature e strumentazione tecnologica, sempre finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell'evento performativo.

Sezione III - Contributo per la partecipazione di un artista a una manifestazione internazionale periodica o mostra all'estero

29. È ammissibile al contributo un progetto che preveda la partecipazione di due o più artisti?

Si specifica che come riportato nella Sez. III.1.2 solo un/una artista può essere coinvolto/a in un progetto.

Sezione V - Contributo per una produzione editoriale internazionale

30. È ammissibile al contributo un progetto editoriale che sarà stampato dalla casa editrice che si configura come ditta personale del presidente dell'Associazione senza scopo di lucro capofila del progetto?

Si premette che, nella sez. V.1.3 del Bando è specificato "Con riferimento all'art. 3 del presente Avviso, si precisa che la casa editrice coinvolta nel progetto è a tutti gli effetti il fornitore di un servizio e non può coincidere né con un soggetto attuatore (proponente unico o capofila, o partner di progetto), né con un partner culturale."

L'art 3 comma 2 del regolamento generale definisce fornitore come il soggetto economico, terzo – rispetto agli attuatori e collaboratori del progetto – che eroga un servizio o un bene necessario per la realizzazione del progetto e riceve un pagamento emettendo un documento fiscalmente valido. Il fornitore non può dunque essere né soggetto attuatore (capofila o partner di progetto), né partner culturale.

Non sarebbe possibile, in caso di vincita del progetto, che il presidente dell'ente beneficiario assuma la propria ditta individuale come fornitore di un servizio, in quanto ciò potrebbe configurare una situazione di conflitto di interesse. Infatti, il contratto sarà firmato dal presidente dell'associazione – che ne è il responsabile legale – ed è necessario evitare che la stessa persona ricopra contemporaneamente ruoli decisionali e operativi.

Infine, si ricorda quanto riportato alla Sez V.1.3. “Nell’ottica di una piena ed effettiva internazionalizzazione del progetto, e nel caso di prodotti editoriali cartacei, è richiesta una lettera di impegno, o documento analogo, da parte della casa editrice coinvolta, che garantisca un’adeguata distribuzione internazionale del prodotto editoriale, anche tramite accordi con altre case editrici o distributori esteri. Se la casa editrice ha sede legale e operativa in Italia, tale lettera, o documento, è obbligatorio, a pena di esclusione. (cfr. anche Sez. V.3.3, lettera e).

31. Può considerarsi ammissibile una pubblicazione monografica su un duo artistico, di cui uno italiano e uno straniero?

Come chiarito nella Sez. V.1.2 sono finanziabili prodotti editoriali internazionali legati all'arte contemporanea italiana degli ultimi 70 anni. Il bando, dunque, non osta specificamente alla situazione rappresentata, a condizione che sia chiaramente dimostrato il legame con l'arte e la cultura visiva italiana degli ultimi 70 anni. Occorre chiarire che sarà la Commissione a valutare nel merito la coerenza del progetto con gli obiettivi del Bando.

32. Nel caso il progetto fosse presentato da soggetto estero capofila e da un partner italiano, il partner ha in carico una cifra minoritaria del contributo che può essere il corrispettivo di attività che realizza in proprio (per esempio assistenza, digitalizzazioni, diritti d'autore)?

Gli enti attuatori del progetto includono sia il capofila che i partner di progetto, i quali devono possedere gli stessi requisiti del capofila, a partire dall'essere enti non profit. È importante notare che gli enti coinvolti non possono ricevere corrispettivi per le proprie attività. Inoltre, i partner non possono essere fornitori di beni e servizi; quindi, il contributo non può essere utilizzato per coprire attività interne. In particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni, gli editori e le case editrici coinvolte, anche se non profit, non possono essere considerati partner ma solo fornitori, come chiarito nella Sez. V.1.3. Non sono ammissibili cofinanziamenti tramite cessione dei diritti di autore o di riproduzione (mancato ricavo), né qualsiasi forma di pagamento di diritti che preveda un ritorno economico per i soggetti attuatori (a titolo di esempio: copertura dei costi SIAE che saranno poi riversati a uno dei soggetti attuatori perché detentore dei diritti).

33. La lettera della casa editrice che si impegna nella distribuzione internazionale è intestata al soggetto proponente?

Come le lettere di impegno, le lettere delle case editrici devono essere indirizzate al

proponente e quindi intestate al legale rappresentante del proponente che è il responsabile del progetto nei confronti della Amministrazione.

Sezione VI - Contributo per attività di promozione relative all'acquisizione di una o più opere di un artista italiano all'estero

34. È possibile partecipare con un'opera che è ancora in fase progettuale e deve ancora essere prodotta?

Nella Sez.VI, si specifica che il Bando finanzia progetti di promozione di un'opera di fatto già acquisita o il cui processo di acquisizione sia attualmente in corso, in una collezione estera (dunque in forma stabile, non in prestito o deposito o altra forma dall'Italia). In ogni caso, l'opera deve essere già prodotta.

35. I costi di produzione non sono costi ammissibili ma i fondi del bando possono essere utilizzati per il trasporto dell'opera?

Le spese di produzione e acquisizione non sono ammesse nel progetto, ma sono ammesse, come riportato nella Sez. VI.2, tutte le spese legate all'evento di promozione dell'opera acquisita dal museo straniero. Il bando non pone censure a eventuali spese di trasporto dell'opera dall'Italia.

AMBITO 3 - Sviluppo dei talenti

Sezione VII - Borsa per il sostegno a progetti internazionali di ricerca e residenza rivolta ad artisti, fotografi, curatori e altri professionisti dell'arte contemporanea

36. È possibile presentare domanda se si è iscritti a un dottorato di ricerca, in Italia o all'estero? In caso, è possibile fare domanda per supportare parte della ricerca di dottorato in corso?

Alla Sez. VII.2.5 del bando chiarisce che “la borsa non costituisce titolo accademico. Il candidato è invitato a specificare eventuali altri assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferiti per lo stesso progetto, anche successivamente all'eventuale vincita della borsa”. Il bando non finanzia dottorati di ricerca o percorsi di studio, ma ricerche autonome e separate da quelle accademiche.

37. Le borse sono considerate al lordo o al netto delle imposte?

Come dichiarato esplicitamente nel bando alla Sez. VII.2.4: “Le borse concesse nell'ambito del programma Italian Council sono erogate al lordo di qualsiasi onere fiscale “. La situazione di ogni candidato è differente ed è responsabilità del beneficiario verificare eventuali imposte da pagare tenuto conto che le borse e i benefici economici per lo sviluppo

professionale possono rientrare nei redditi da lavoro assimilato in alcuni casi. La DGCC non entra nel merito delle questioni fiscali dei singoli candidati.

38. È possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA?

Sì. La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando per la Sez. VII, in quanto il beneficio economico erogato è in forma di contributo e non di corrispettivo per una prestazione lavorativa.

39. Un cittadino italiano residente all'estero, non in possesso del codice fiscale italiano in corso di validità, cosa deve inserire nella domanda di partecipazione?

Con riferimento all'art. 5 del bando in cui si disciplinano i requisiti per artisti, curatori e altri professionisti dell'arte visiva direttamente promossi dai progetti, ovvero "Essere cittadini italiani o fiscalmente residenti in Italia"; se si è cittadino italiano, il codice fiscale può essere sostituito da una autodichiarazione a norma del DPR 445/2000 attestante che è cittadino italiano residente all'estero e che non è in possesso del codice fiscale in corso di validità. L'autodichiarazione deve essere datata e firmata. La residenza fiscale in Italia è obbligatoria per i cittadini non italiani ma residenti in Italia.

40. Un cittadino italiano residente all'estero, non in possesso di posta elettronica certificata, cosa deve inserire nella domanda di partecipazione?

la PEC è un requisito obbligatorio per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione per i cittadini italiani anche se residenti all'estero. Tuttavia, si specifica che il requisito non è a pena esclusione per l'invio della domanda, per questo motivo il candidato può inserire il suo indirizzo di posta ordinaria, ma sarà necessario che indichi un indirizzo PEC in caso di ottenimento del contributo per le comunicazioni ufficiali.

41. Nella Sez. VII è necessario presentare una suddivisione dettagliata dei costi? Quali sono le spese ammissibili?

La borsa rappresenta un beneficio economico (in generale, un contributo) erogato a titolo personale al candidato per il sostegno del proprio sviluppo professionale, al lordo di oneri fiscali e onnicomprensivo dei costi sostenuti durante il progetto. Il bando alla Sez. VII non prevede che il candidato presenti uno specifico quadro economico. Sarà la Commissione a valutare la congruità tra l'importo della borsa ed il progetto presentato. Alla Sez. VII.2.2 del bando sono elencati a titolo esemplificativo, i costi coperti dalla borsa (dando chiaramente priorità alle specifiche spese della ricerca): "spese di viaggio (in classe economica), trasporto e visto; spese per assicurazione sanitaria; contributo per spese d'affitto di alloggio e/o studio; contributo per la realizzazione di una piccola mostra e/o pubblicazione circoscritta ai risultati del progetto di ricerca e/o della residenza all'estero, contributo per le spese utili alle attività di promozione e presentazione della ricerca all'estero e in Italia".

42. È possibile finanziare la realizzazione di una mostra o di una pubblicazione con il contributo della borsa?

La finalità generale del bando è sostenere lo sviluppo delle carriere e delle ricerche dei professionisti dell'arte, (artisti, fotografi, studiosi, critici, curatori, etc.), incentivare la creazione di reti internazionali e quanto altro meglio dettagliato alla Sez. VII.1.2.

In questa ottica, come specificato nella Sez. VII.2.2 e nel successivo paragrafo 3, il contributo non può essere destinato direttamente alla produzione di una mostra monografica, né di opere specifiche, né di una pubblicazione strutturata, ma una mostra dossier – così come una piccola pubblicazione, come un articolo, una fanzine, una brochure, un libretto – strettamente legata a dare conto dei risultati del periodo di ricerca teorica, può essere considerata una delle attività di restituzione del progetto nell'ambito di un progetto più ampio ed organico.

43. In merito alle forme di restituzione del progetto di ricerca, sono da realizzarsi esclusivamente all'estero?

Prevalentemente, ma non esclusivamente. La Sez. VII.1.3 del bando specifica che i progetti devono prevedere “almeno un momento di restituzione pubblica dei risultati raggiunti fuori dall'Italia”. Dunque, possono essere proposte delle attività di promozione in Italia volte a far conoscere il progetto, ma restano comunque secondarie e devono essere in ogni caso in misura minoritaria rispetto a quelle internazionali. Si specifica che uno dei criteri di valutazione della Commissione guarda all'incidenza del progetto all'estero. Un progetto con scarsa presenza internazionale a discapito di azioni nazionali che sono considerate secondarie e laterali potrebbe ottenere un punteggio basso.

44. A conclusione della ricerca si può prevedere una performance di restituzione pubblica?

Il bando prevede obbligatoriamente almeno un momento di restituzione pubblica all'estero dei risultati raggiunti. Questo può avvenire in diverse forme, tra cui conferenze, incontri, pubblicazioni o altri eventi. Una performance di restituzione pubblica è quindi ammissibile se circoscritta a restituire l'esito della ricerca e purché risponda agli obiettivi della borsa.

45. Nella domanda di partecipazione è necessario specificare la durata del soggiorno all'estero per la ricerca o la durata della residenza?

Il progetto di ricerca deve durare 15 mesi e all'interno del Cronoprogramma in forma di diagramma di Gantt per gli anni 2026 e 2027 da inserire in fase di candidatura (si veda la sez. VII.3.2 lettera f) è necessario inserire la durata dei soggiorni all'estero, tenendo conto dei limiti temporali prefissati dal Bando. I progetti di ricerca devono avere prevalentemente una azione svolta all'estero.

46. Nelle lettere di impegno compilate dai partner culturali di progetto, è necessario fornire un preciso arco temporale in questa fase o si può semplicemente indicare quello di inizio e conclusione del finanziamento?

In fase di candidatura è possibile indicare un periodo generico purché nel periodo previsto dal progetto, ma sarà richiesto, in caso di vincita del grant un aggiornamento del cronoprogramma entro la data di richiesta della prima tranche.

47. Sarei interessato a ripresentare il progetto che avevo sottoposto nella scorsa edizione. Tuttavia, nel corso del 2025 ho realizzato una delle attività che avevo proposto nella candidatura precedente. Mi chiedo quindi se questo elemento rappresenti un ostacolo alla mia possibilità di riapplicare, nel senso che il progetto

potrebbe essere considerato già avviato e dunque non più ammissibile secondo i termini del bando.

Le prescrizioni del Bando circa la durata del progetto – specificate nella Sezione VII.2.6 e dall'art. 7 del Bando, sono stringenti e vanno rispettate pena esclusione. Le attività già attuate non possono pertanto essere incluse nel progetto che candiderà nell'edizione corrente. Dovrà pertanto presentare un progetto nuovo o che non implichi le attività già svolte. Si rappresenta tutte le azioni per cui si richiede il sostegno devono essere inedite.

48. È possibile presentare un progetto su cui si è già iniziato a lavorare, oppure se sono ammissibili esclusivamente progetti totalmente nuovi, rispetto ai quali non sia stato ancora svolto alcun lavoro preliminare?

Si conferma che il progetto, come chiaramente indicato nel bando, non può avere inizio prima del 1° luglio 2026, deve terminare entro il 30 settembre 2027, ed avere carattere di originalità e attualità. Questo implica che possono essere ammesse progetti inediti che si inseriscono all'interno di filoni di ricerca già avviati. Sarà la Commissione a valutare nel merito la validità e la coerenza del progetto presentato con le ricerche svolte precedentemente dal candidato.

49. Sto prevedendo viaggi di ricerca all'estero presso uno o più istituti nella stessa città o stato. In alcuni casi prevedo di lavorare presso uno stesso Istituto per più giorni, ma la mia permanenza non rientrerebbe in un programma ufficiale/già esistente di "residenza." Il mio progetto rientra nella categoria progetti di ricerca? Quello che devo richiedere ai partner culturali è una lettera di impegno e non di invito, è corretto?

Sì, il "progetto di residenza" deve includere un programma strutturato presso una istituzione dedicata e non un periodo di studio presso un ente. Quindi, rispetto a quanto chiede, serve almeno una **lettera di impegno** di un partner culturale, come chiarito dalla Sez. VII.1.4. Per chiarire ancora meglio: **la lettera di impegno (che può essere redatta sul Modello C)** è necessaria per i progetti di ricerca che devono coinvolgere un ente straniero ed è richiesta dal Bando ogni qual volta sia coinvolto un partner culturale. **La lettera di invito**, invece, è richiesta dal Bando nel solo caso di "progetto di residenza"

50. Riguardo alla lettera di presentazione richiesta, si chiede di chiarire con maggiore precisione quale sia il ruolo di questi esperti ai fini della candidatura: è sufficiente che attestino con una firma la validità e la qualità del progetto, oppure è richiesta una loro partecipazione attiva all'interno delle attività previste? In quest'ultimo caso, quali modalità di coinvolgimento sono considerate adeguate e quali requisiti devono possedere gli esperti per essere riconosciuti come tali dal bando?

Si chiarisce che il bando richiede almeno una lettera di presentazione su carta intestata e firmata da esperti e professionisti accreditati nel settore della cultura contemporanea.

Il ruolo di questi esperti è fornire una referenza sulla validità e qualità del progetto, ma non è richiesta la loro partecipazione attiva nelle attività previste. Tuttavia, la loro esperienza e il loro riconoscimento nel settore devono essere chiaramente attestati.

51. La lettera di presentazione può essere stilata sia da professionisti italiani che internazionali? Può essere redatta in inglese?

Sì, la lettera di presentazione può essere redatta da professionisti italiani o internazionali, purché siano figure accreditate nel settore della cultura contemporanea e può essere redatta in inglese.

52. Quali sono le tempistiche di pagamento della borsa?

L'erogazione della borsa avviene in due tranches (50% + 50%). Si specifica che non è previsto un rendiconto delle spese sostenute (dunque non sono richieste ricevute) poiché la borsa è un contributo a carattere onnicomprensivo per il sostegno all'attività di ricerca del candidato.

53. L'ente che ospita la residenza deve essere senza scopo di lucro? Un ente può essere sia il soggetto partner culturale che il soggetto che invita?

Come indicato nel bando, l'ente ospitante la residenza deve essere un ente pubblico o privato senza scopo di lucro con sede legale e operativa fuori dall'Italia e attivo nell'ambito dell'arte contemporanea. Se l'ente ospitante è anche coinvolto nella promozione del progetto - cioè se svolge anche il ruolo di partner culturale - la lettera di invito deve includere anche le azioni di promozione legate al progetto. Non è dunque necessario che l'ente ospitante sia inserito nella domanda anche come partner culturale.

54. È possibile partecipare alla sezione VII come un collettivo che è anche costituito associazione ma da meno di due anni?

Si conferma che è possibile fare domanda per la Sez. VII anche in forma di collettivo, purché almeno il 50% dei componenti possieda i requisiti specificati all'art.5.

Il Bando non richiede che il collettivo sia legalmente costituito, ma essendo inteso come unica autorialità, è richiesto l'invio del curriculum di esperienze del collettivo (e non da quello dei singoli componenti).

Ai sensi del bando, non sono considerati quindi collettivi le aggregazioni appositamente costituite per il progetto presentato.

Si specifica che i candidati che partecipano come collettivo hanno l'onere di scegliere un soggetto che, in qualità di capogruppo, debba intrattenere direttamente i rapporti con l'Amministrazione ed essere l'unico responsabile a tutti gli effetti nei loro confronti. Il capogruppo deve essere cittadino italiano o fiscalmente residente in Italia.